

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 13 marzo 2026

Nr. 11 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Spese di telefonia connesse a ricavi: sì alla deducibilità integrale**
2. **Carried interest: importi minimi senza beneficio**
3. **Regime impatriati: il cambio di residenza riduce la misura dell'agevolazione con effetto retroattivo**
4. **Capital tax svizzera non è detraibile ai fini della disciplina CFC**
5. **Rimborso IVA: ammesso anche in presenza di un malfunzionamento informatico**
6. **Acquisti intra UE: ammessa la detrazione IVA anche se la fattura per l'acquisto arriva in ritardo**
7. **Fusione tra organismi di investimento italiani ed esteri: neutralità fiscale**
8. **Artisti stranieri: tassazione anche in Italia se ivi è svolta la prestazione**
9. **Regime forfetario: la restituzione di compensi incassati per errore consente di non fuoriuscire dal regime**
10. **IVA dovuta sui compensi professionali erogati da una società cancellata**
11. **Domicilio digitale amministratori: esenzione dall'imposta di bollo**

### **Spese di telefonia connesse a ricavi: sì alla deducibilità integrale**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 marzo 2026, n. 71 ha chiarito che se una società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall'articolo 102, comma 9 del DPR n. 917/1986.

Il caso esaminato era relativo a società a responsabilità limitata di diritto italiano appartenente ad un gruppo che forniva servizi informatici e di *global procurement* alle consociate tramite un *head office* in Italia e cinque stabili organizzazioni all'estero.

Nello specifico, la società – nonché la casa madre e le proprie stabili organizzazioni all'estero – sosteneva costi di telefonia distinti in due componenti: una quota di "autoconsumo", riferita all'utilizzo interno, e una quota con "finalità imprenditoriale", integrata nei servizi IT infrastrutturali erogati ai clienti che quindi generano direttamente ricavi di esercizio dell'attività caratteristica.

Proprio su questa seconda quota di costi la società ha chiesto se debba o meno trovare applicazione il limite di deducibilità dell'80% previsto

dall'articolo 102, comma 9, del DPR n. 917/1986 per le spese promiscue.

Investita della questione, l'Agenzia delle Entrate ha *in primis* rilevato che l'istante ha fatto presente di essere in grado di individuare in maniera chiara e analitica i costi di telefonia, distinguendoli tra quota di costi per "autoconsumo" e quota di costi "con finalità imprenditoriale" tramite un sistema di *Service pricing* basato su *driver* tecnici, ossia mediante un analitico meccanismo di ripartizione rispetto ai clienti.

Pertanto, i costi destinati a generare ricavi tramite servizi resi ai clienti non rientrano nel limite dell'80%, ma sono deducibili integralmente dal reddito di impresa. Tale chiarimento trova applicazione anche alle stabili organizzazioni estere, poiché la -società istante, casa madre italiana, applica il principio della *worldwide income taxation*.

### **Carried interest: importi minimi senza beneficio**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 marzo 2026, n. 73 ha chiarito che i proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi (SFP) sottoscritti da *manager* per importi meramente simbolici e privi di un effettivo rischio di perdita del capitale non possono beneficiare della presunzione legale di reddito finanziario.

Nel caso esaminato, una SGR ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da alcune società veicolo (TopCo) e sottoscritti dai propri *manager*.

La stessa sosteneva che tali SFP erano strettamente funzionali all'allineamento tra *manager* e investitori, chiedendo che i relativi si fondava sulla presunzione legale prevista dall'articolo 60 del DL n. 50/2017, considerando l'investimento negli SFP come parte di un unico piano di co-investimento che includeva anche le quote del Fondo gestito.

L'Agenzia ha *in primis* ricordato che il suddetto articolo 60 dispone che i *carried interest* sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, anziché redditi da lavoro dipendente, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l'impegno di investimento è pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo; (ii) il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti; (iii) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti per un periodo minimo.

Venendo quindi al caso in esame, è stato osservato che l'investimento nelle quote del fondo si considera autonomo rispetto a quello effettuato nella società operativa.

Inoltre, l'esiguità degli importi versati non integra l'esistenza di una effettività del rischio connessa all'investimento. Gli importi sottoscritti, infatti, risultano essere meramente simbolici sia in termini assoluti che in rapporto agli importi investiti dagli altri soci.

Nel caso di specie, poi, i *manager* sono tenuti indenni rispetto all'investimento iniziale che è in ogni caso coperto dalla previsione di un corrispettivo pari al valore nominale degli SFP riscattati o riacquistati.

Pertanto, l'assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito e il mancato allineamento di rischi tra *manager* e investitori, unitamente alle altre previsioni e alla carenza dell'ulteriore requisito della durata quinquennale dell'investimento, hanno portato l'Agenzia a considerare i proventi derivanti dalla detenzione del SFP come redditi di lavoro.

## **Regime impatriati: il cambio di residenza riduce la misura dell'agevolazione con effetto retroattivo**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 marzo 2026, n. 76, ha chiarito che i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale da una regione del Sud Italia a una regione del Centro o del Nord perdono con efficacia retroattiva, a decorrere dal primo periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato, la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente applicabile.

In altri termini, la detassazione del 70% del reddito si applica sia per i periodi d'imposta già trascorsi che per quelli successivi, fino all'ultimo anno di fruizione del regime, anche nel caso di un successivo ritrasferimento al Sud della residenza.

Da quanto detto ne discende che il contribuente è tenuto a restituire la maggiore Irpef e le relative addizionali dovute, oltre a sanzioni e interessi, per la quota di agevolazione indebitamente fruita nel periodo precedente al trasferimento della residenza.

Il caso posto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguardava un contribuente che era rientrato in Italia nel corso del periodo d'imposta 2023, trasferendo la propria residenza in Puglia, beneficiando, perciò, della riduzione del 90% della base imponibile in relazione ai redditi di lavoro dipendente.

Nel mese di gennaio 2024 il lavoratore aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso una società con sede a Roma, trasferendo la propria residenza anagrafica nella regione Lazio nel mese di aprile 2025. Ad avviso dell'istante, detto trasferimento tra regioni non avrebbe dovuto avere alcuna rilevanza con riferimento al 2023, anno del rientro in Italia.

Di diverso avviso è stata, invece, l'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto che la detassazione del 90% del reddito presuppone che la residenza nelle Regioni del Mezzogiorno permanga per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione.

## **Capital tax svizzera non è detraibile ai fini della disciplina CFC**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 marzo 2026, n. 70 ha chiarito che non è ammessa in detrazione dall'imposta dovuta in Italia, ai fini della disciplina della CFC, la *Capital tax* assolta in svizzera, in quanto non si tratta di un'imposta sul reddito.

Una società (Alfa) controllava una società svizzera (Beta), che aveva il ruolo di *holding*. A decorrere dal 2002, Beta era stata ininterrottamente tassata per trasparenza in Italia come CFC, ai sensi dell'articolo 167 del DPR n. 917/1986.

Inoltre, Beta era assoggettata in Svizzera all'imposta sul capitale (Capital Tax), che in base a quanto evidenziato nell'istanza, è calcolata moltiplicando il c.d. *taxable capital* risultante alla fine del periodo d'imposta per *capital tax rate* applicabile in base al cantone di residenza del soggetto passivo d'imposta. L'importo ottenuto deve essere poi moltiplicato per i coefficienti municipali.

Il *taxable capital* è dato dalla somma delle seguenti voci patrimoniali: capitale sociale, riserve legali, riserve di utili e altre riserve latenti (non esposte in bilancio).

A parere dell'istante, questa imposta, prevista dalla Convenzione Italia Svizzera, quando verrà assolta a titolo definitivo, può essere detratta dall'imposta CFC, in quanto, pur avendo un'origine *latu sensu* patrimoniale, risente di conteggi che guardano agli utili e quindi assume una natura reddituale.

Di diverso parere è stata, invece, l'Agenzia delle Entrate, che ha richiamato il disposto dell'articolo 167, comma 9, del DPR n. 917/1986, che chiarisce che dall'imposta dovuta ai fini CFC vengono detratte le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente con i meccanismi di cui all'articolo 165.

Questa norma consente di portare in detrazione dall'imposta italiana le imposte pagate definitivamente all'estero fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

La Circolare n. 9/E/2015 ha chiarito che deve trattarsi di imposte sul reddito o aventi natura simile. Qualora tali imposte siano previste dalla Convenzione non necessiterebbe altra analisi.

Inoltre, l'articolo 15, comma 2 del DLgs n. 147/2015 ha precisato che l'articolo 165 del DPR n. 917/1986 si interpreta nel senso di considerare sia le imposte estere oggetto di convenzione sia le altre imposte estere sul reddito.

Tanto detto, l'Agenzia ha concluso che la lettura del suddetto articolo 15, nonché quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, confermano che si deve comunque guardare a imposte estere che abbiano natura di reddito. Tale non appare la *Capital tax* svizzera che non sembra un'imposta sul reddito ma, piuttosto, sul patrimonio netto, e, quindi, non può essere detratta dall'imposta dovuta ai fini della CFC.

## **Rimborso IVA: ammesso anche in presenza di un malfunzionamento informatico**

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-527/24 depositata il 12 marzo 2026, ha statuito il diritto al rimborso dell'IVA non può essere negato a una impresa sulla base esclusivamente di un malfunzionamento informatico che rende illeggibile l'istanza presentata.

Il caso riguardava una società di diritto francese che aveva presentato all'Amministrazione tributaria francese una richiesta di rimborso dell'IVA relativa alle operazioni realizzate in Italia nel corso del 2015.

La domanda era stata trasmessa dall'Amministrazione francese, per via elettronica, a quella italiana, e nello specifico al Centro operativo di Pescara (CoP).

Tuttavia, il file contenente l'istanza era affetto da errori tecnici che lo avevano reso illeggibile. Per questa ragione, pur a fronte di una domanda regolarmente ricevuta, l'Amministrazione italiana non l'ha né esaminata né trattata, senza neppure segnalare il problema alla società.

Non avendo ottenuto il rimborso e dinnanzi al silenzio dell'Ufficio, la società aveva presentato ricorso presso la Corte di giustizia



tributaria di primo grado di Pescara la quale, in un primo momento, le aveva riconosciuto il diritto al rimborso.

La decisione era stata impugnata e la Corte di secondo grado l'aveva riformata, ritenendo che, a causa del malfunzionamento tecnico, la domanda fosse da considerare inesistente e che, quindi, non si fosse formato alcun silenzio-rifiuto impugnabile.

La società si ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, che confermata la decisione assunta dai giudici di seconde cure.

A seguito dell'emissione di una cartella di pagamento, il CoP – soccombente in primo grado – aveva provveduto a restituire le somme richieste alla società che, tuttavia, aveva nuovamente la Commissione di giustizia tributaria di I grado di Pescara, la quale rinviava alla Corte di giustizia UE, al fine di valutare l'incompatibilità delle norme interne – come lette dall'amministrazione e dai giudici nazionali – rispetto alla normativa Ue.

Secondo la Corte, la richiesta di rimborso IVA, se presentata entro i termini e secondo le modalità previsti, non può essere ignorata a causa di un problema tecnico non imputabile al soggetto passivo.

In ossequio ai principi di neutralità dell'IVA, proporzionalità e buona amministrazione, il CoP avrebbe dovuto quantomeno segnalare il problema tecnico e, se del caso, chiedere la ritrasmissione di un nuovo file.

Ne consegue che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso non può essere privato del diritto al rimborso dell'IVA per il solo fatto che la richiesta sia risultata illeggibile a causa di un problema tecnico non imputabile al contribuente.

La Corte, pertanto, ha concluso che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale, come interpretata da una decisione definitiva, che privi il soggetto passivo sia del rimborso IVA sia dell'accesso al giudice, sul presupposto che la domanda non sarebbe stata validamente presentata a causa di un guasto tecnico nella trasmissione elettronica.

### **Acquisti intra UE: ammessa la detrazione IVA anche se la fattura per l'acquisto arriva in ritardo**

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-521/24 depositata il 12 marzo 2026 ha statuito che deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a un acquisto intracomunitario di beni anche qualora la fattura sia ricevuta in anni successivi rispetto all'effettuazione dell'operazione, se il cessionario ha esercitato tale diritto in buona fede ed entro il termine di prescrizione.

Una società ungherese aveva ricevuto soltanto nel 2021 dai propri fornitori le fatture attestanti acquisti intracomunitari di beni effettuati negli anni dal 2016 al 2018 e aveva quindi, solo una volta in possesso dei documenti, proceduto alla loro registrazione e ad esercitare la detrazione dell'imposta.

L'Amministrazione tributaria nazionale aveva negato tale diritto, in forza della normativa interna, sostenendo che non ne fosse più possibile l'esercizio in ragione della tardiva ricezione.

Investiti della questione, giudici unionali hanno rilevato che in forza del principio di neutralità vada riconosciuta la detrazione dell'IVA assoluta a monte se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni requisiti formali sono stati disattesi.

Pertanto, se l'Amministrazione tributaria dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario degli acquisti intra UE, è debitore dell'IVA, non può imporre, riguardo al diritto di quest'ultimo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo.

### **Fusione tra organismi di investimento italiani ed esteri: neutralità fiscale**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 marzo 2026, n. 69 ha chiarito che la fusione per incorporazione di fondi "feeder" italiani in comparti di un fondo "master" lussemburghese non costituisce un'operazione imponibile, beneficiando della neutralità fiscale,

dato che si tratta di una riorganizzazione meramente gestionale.

Una SGR italiana aveva prospettato la fusione di due fondi comuni di investimento alternativi riservati (FIA italiani "feeder") nei rispettivi comparti di una SICAV di diritto lussemburghese (FIA UE "master"). L'operazione era finalizzata a ridurre la complessità strutturale, efficientare i costi e accentrare gli investitori direttamente sul fondo *master*, eliminando il livello intermedio di gestione.

La procedura prevedeva il trasferimento integrale del patrimonio dei fondi italiani ai comparti lussemburghesi, con l'annullamento delle quote originarie e l'assegnazione ai partecipanti di nuove azioni della SICAV estera, in misura proporzionale al valore posseduto.

Investita della questione, l'Agenzia ha confermato la tesi dell'istante in ordine alla neutralità dell'operazione ai fini delle imposte dirette e, più nel dettaglio, dato che l'operazione comporta soltanto lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai partecipanti, la stessa rappresenta un evento fiscalmente neutrale, a cui deve essere applicato il naturale regime di esenzione degli OICR.

Per quanto attiene alla rilevanza ai fini IVA dell'operazione, l'Agenzia ha evidenziato che, data l'assenza di un trasferimento delle azioni o quote del fondo, di un riscatto delle stesse, o di un rimborso o di una loro conversione, la fusione non assume alcuna rilevanza ai fini IVA, in assenza del requisito oggettivo previsto per l'applicazione del tributo.

L'operazione, infatti, non soddisfa né la definizione di cessione di beni né quella di prestazione di servizi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del DPR n. 633/1972.

Quanto all'applicazione dell'imposta di registro, l'Agenzia ha ritenuto applicabile il disposto di cui all'articolo 7 del DPR n. 131/1986 che prevede una specifica esclusione dell'obbligo di registrazione per taluni atti, quali quelli relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento

mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle relative quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui fosse presentato per la registrazione, il relativo atto scontrerebbe l'imposta di registro in misura fissa. Infine, quanto ai risparmiatori, l'integrazione non è assimilabile a una cessione né a un'operazione di "switch" (rimborso e successiva sottoscrizione). Poiché non vi è alcuna forma di disinvestimento o distribuzione di ricchezza, i partecipanti non sono soggetti a tassazione e la SGR non è tenuta ad alcun obbligo di sostituzione d'imposta.

### **Artisti stranieri: tassazione anche in Italia se ivi è svolta la prestazione**

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza di interpello del 6 marzo 2026, n. 66 ha chiarito che sono assoggettate a tassazione in Italia le prestazioni ivi svolte da un artista.

Un cantante lirico, fiscalmente residente in uno Stato estero, aveva prestato la propria attività presso un teatro italiano per una serie di rappresentazioni. Lo stesso aveva evidenziato di aver fornito al teatro il numero di partita IVA della sua ditta individuale e, aver percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 30%.

La questione posta all'attenzione dell'Agenzia verteva sulla legittimità dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 30% operata dal sostituto d'imposta italiano e sulla possibilità di ottenere un rimborso, alla luce di quanto stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.

Al fine di redimere la questione, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato come la normativa domestica dispone che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo esercitate nel territorio dello Stato si considerano prodotti in Italia.

Detti redditi se corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% (articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973).

Tanto premesso con riferimento alla norma domestica, l'Agenzia ha analizzato il coordinamento tra stessa e quella convenzionale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del cantante, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da prestazioni personali come artista dello spettacolo o musicista nell'altro Stato possono essere tassati in quest'ultimo. Detta potestà impositiva sussiste anche se il compenso è attribuito a una persona diversa dall'artista medesimo.

Di talché, l'Agenzia ha respinto l'ipotesi di una tassazione esclusiva nello Stato di residenza, dato che la Convenzione attribuisce all'Italia una potestà impositiva concorrente. Di conseguenza, l'istante non ha titolo per richiedere il rimborso delle ritenute versate, né per ottenere l'esenzione per i compensi rinvenienti da prestazioni future in Italia. Spetta allo Stato di residenza risolvere l'eventuale doppia imposizione.

### **Regime forfetario: la restituzione di compensi incassati per errore consente di non fuoriuscire dal regime**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 marzo 2026, n. 68, ha chiarito che non fuoriesce dal regime forfetario, il contribuente che – per una condotta a lui non imputabile – percepisce somme in eccesso rispetto alla soglia di 85.000, a condizione che questi abbia prontamente provveduto alla loro restituzione.

Un medico di medicina generale in regime forfetario, nel corso del 2024, aveva ricevuto compensi superiori alla soglia prevista dalla legge a causa di un errato inquadramento come pediatra da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Nonostante l'errore fosse imputabile all'ente erogatore e le somme fossero state integralmente restituite nel 2025, la Certificazione Unica 2025, relativa al 2024, riportava l'importo lordo errato. Questo aveva comportato la fuoriuscita del regime agevolato per l'anno 2025.

Investita della questione, l'Agenzia delle Entrate, rettificando quanto precisato nella precedente Risposta n. 26/2026, ha rilevato che ai fini della

verifica del limite di euro 85.000 (condizione necessaria per permanere nel regime forfetario) si devono considerare soltanto i compensi effettivamente spettanti.

Pertanto, i compensi percepiti per errore e restituiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile, non comportando la fuoriuscita dal regime. Infatti, il contribuente non può essere penalizzato per una condotta a lui non imputabile, purché la restituzione sia documentata e provata.

### **IVA dovuta sui compensi professionali erogati da una società cancellata**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 marzo 2026, n. 75 ha esaminato i profili fiscali relativi alla cessione di un credito da parte di un professionista che ha trasferito la propria residenza dall'Italia agli Stati Uniti nel 2014, iscrivendosi all'AIRE dal 2016.

Il caso esaminato era relativo ad un avvocato che nel 2015, anno a decorrere dal quale risultava essere fiscalmente residente negli USA, aveva prestato – da tale stato – consulenza legale a una società italiana.

A seguito della chiusura della propria partita IVA in Italia per ragioni legate ad un nuovo rapporto di lavoro instaurato negli USA e, successivamente, a causa del mancato pagamento del compenso per l'attività prestata, il professionista aveva ceduto il credito pro solvendo a una società terza.

Nel 2025, a seguito del buon esito di una transazione, il professionista era in procinto di ricevere il pagamento pattuito. Tanto detto, ha chiesto all'Agenzia quale sia il momento impositivo, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, del compenso che aveva percepito dalla società cessionaria del credito, allorché egli non era più residente in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini delle imposte sui redditi – posto che la consulenza legale prestata è suscettibile di produrre redditi di lavoro autonomo –, l'articolo 6, comma 2, del DPR n. 917/1986 stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Con l'operazione di cessione, il creditore trasferisce il suo credito ad un terzo estraneo rispetto al rapporto originario da cui scaturisce il credito stesso. In sostanza, la cessione del credito determina la successione del nuovo creditore rispetto al precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l'obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

Ne consegue che il pagamento corrisposto al contribuente assume la qualifica reddituale di reddito di lavoro autonomo per il quale si applica il principio di cassa, ossia viene assoggettato a imposizione nel momento in cui sono percepiti.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente risulta già residente all'estero nell'anno (2025) in cui avviene il pagamento e, pertanto, il compenso è tassabile, in linea di principio, esclusivamente negli USA, a meno che i servizi di consulenza siano stati resi (nel 2015) in Italia attraverso una base fissa di cui l'Istante aveva la disponibilità, ricorrendo, in tale diverso caso, la potestà impositiva concorrente di entrambi i Paesi.

Ai fini IVA, la cessione del credito non sposta il momento impositivo, che resta legato al pagamento del corrispettivo. Pertanto, l'obbligo di versamento dell'imposta sorge solo quando il debitore (o chi per esso) paga effettivamente il compenso. Di talché, il contribuente deve emettere fattura verso la società cessata e lo Sdl non scarterà il documento e, a tal fine, richiedere l'apertura di una nuova partita IVA in Italia per fatturare il compenso e assolvere i relativi obblighi tributari.

### **Domicilio digitale amministratori: esenzione dall'imposta di bollo**

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza di interpello del 6 marzo 2026, n. 67 ha chiarito la comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società, (amministratore unico, amministratore

delegato o, in assenza di quest'ultimo, presidente del consiglio di amministrazione), non è soggetta a imposta di bollo.

La questione trova fondamento nell'evoluzione normativa registrata nel corso degli ultimi anni e, in particolare, nel dettato dell'articolo 1, comma 860, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) che ha esteso l'obbligo di domicilio digitale (PEC), già previsto per imprese e società, anche agli amministratori di società.

Successivamente, il decreto-legge n. 159/2025 ha circoscritto l'obbligo alle seguenti figure: amministratore unico; amministratore delegato; presidente del consiglio di amministrazione, in assenza dell'amministratore delegato.

In linea generale, infatti, le domande e le denunce presentate al Registro delle imprese sono soggette all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972.

Tuttavia, per la comunicazione della PEC delle imprese esiste già una specifica esenzione prevista dall'articolo 16, comma 6, del DL n. 185/2008, che ha introdotto l'obbligo di domicilio digitale per le imprese.

Il dubbio interpretativo riguardava se questa esenzione potesse essere applicata anche alle comunicazioni della PEC degli amministratori.

L'Agenzia ha confermato che anche la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori al Registro delle imprese beneficia dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista per il domicilio digitale delle imprese.

Tuttavia, detta esenzione non opera in modo generalizzato, ma riguarda esclusivamente la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori individuati dalla normativa; si applica anche alle successive variazioni della PEC; non si applica se la comunicazione contiene ulteriori atti o informazioni oltre alla semplice indicazione del domicilio digitale.



Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |